



COMUNE DI FILADELFIA

Provincia di Vibo Valentia

N. 43 Reg. Del.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO:

FABBISOGNO DEL PERSONALE. PROGRAMMAZIONE DELLE ASSUNZIONI PER IL TRIENNIO 2019-2021.

L'anno duemiladiciannove, addì ventuno del mese di marzo ore 17:30 nella sede comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco De Nisi Maurizio la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario comunale Dott. Antonio Grutteria.

Intervengono i Sigg.:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presente</i>
De Nisi Maurizio	<i>Sindaco</i>	SI
Carchedi Antonio	<i>Assessore</i>	SI
Caruso Bruno Giovanni	<i>Assessore</i>	SI
Galati Rosalba	<i>Assessore</i>	SI
Raimondi Concetta Maria	<i>Assessore</i>	SI
PRESENTI: 5 ASSENTI: 0		

Il Sindaco riconosciuta la legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: FABBISOGNO DEL PERSONALE. PROGRAMMAZIONE DELLE ASSUNZIONI PER IL TRIENNIO 2019-2021

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 39, comma 1, della Legge 27 dicembre 1997, n.449, che dispone che *"al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale"*, tenendo in considerazione anche le assunzioni obbligatorie;

VISTO l'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 e s.m. in base al quale l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione è improntata al fine di:

"a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;

b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;

c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica";

VISTO l'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 e s.m. a mente del quale *"Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate ... previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9. Nei casi in cui processi di riorganizzazione degli uffici comportano l'individuazione di esuberi o l'avvio di processi di mobilità, al fine di assicurare obiettività e trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono tenute a darne informazione, ai sensi dell'articolo 33, alle organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri per l'individuazione degli esuberi o sulle modalità per i processi di mobilità. ..."*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 165/2001 le amministrazioni ispirano la loro organizzazione alla *"funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità"*;

DATO ATTO che, per quanto disposto dall'art. 91, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, *"gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio"* e che *"gli organi di vertice delle amministrazioni sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale"*;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 91, comma 2, del richiamato D.Lgs. 267/00, gli Enti Locali ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per le nuove assunzioni, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con processi di riordino o di trasferimento di funzioni;

VISTO l'art. 39, commi 2-bis, 3 e 3-ter della Legge 449/97, così come introdotti dall'art. 20, comma 1 della Legge 488/99, che fissano quali principi rilevanti per gli enti locali:

- la programmazione delle assunzioni sulla base dei risultati quantitativi di riduzione delle spese raggiunti nell'anno precedente;

- la definizione preliminare dei bisogni e delle necessità da soddisfare, con particolare riguardo all'introduzione di nuove professionalità;

- la coerenza della politica delle assunzioni con gli obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione funzionale delle amministrazioni;

CONSIDERATO che:

- con delibera di Giunta comunale n. 137 del 18.12.2014 si è proceduto al pensionamento per inabilità assoluta al lavoro del dipendente Carchedi Giovanni, categoria D, Istruttore Direttivo, responsabile dell'Area finanziaria;
- con delibera di Giunta comunale n. 24 del 05.02.2015 si autorizzava la mobilità presso il Ministero della Giustizia della dipendente Tarzia Maria, operatore Amministrativo, categoria B3, la quale ha cessato di prestare servizio per il Comune di Filadelfia già a decorrere dal 27.06.2016;
- in data 30.04.2015 cessava dal servizio il dipendente comunale Ielapi Bruno, operatore categoria B;
- in data 01.05.2016 sopravveniva il decesso della dipendente Campisano Santa, categoria C, istruttore amministrativo;

- il dipendente Pellegrino Giuseppe, Categoria D3, Istruttore Direttivo contabile, risulta collocato in aspettativa non retribuita per svolgimento del mandato elettorale già dall'anno 2016;
- in data 01.12.2016, con delibera della Giunta comunale n. 120 è stata disposta l'assegnazione presso l'Ufficio locale del Giudice di Pace del dipendente Dott. Piliaci Francesco, Categoria D3, già assegnato all'Area Amministrativa, nonché dei dipendenti Servello Giuseppe, Categoria B3, già assegnato all'Area Amministrativa, e del dipendente Giampà Antonio, Categoria B1, assegnato all'Area Tecnica-Lavori Pubblici;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 21 del 20.02.2017 si procedeva ad una riorganizzazione degli Uffici e Servizi comunali;
- Con delibera di G.C.n. 3 del 18.01.2018 è stato collocato in quiescenza per raggiunti limiti di età il dipendente comunale Caruso Francesco;
- Con delibera di G.C.n. 52 del 19.04.2018 è stata collocata in quiescenza per raggiunti limiti di età la dipendente comunale Raffaelina Napoli;
- Con delibera di G.C.n. 53 del 19.04.2018 è stato collocato in quiescenza per raggiunti limiti di età il dipendente comunale Mancari Domenico;
- Con delibera di G.C.n. 143 del 29.11.2018 è stata collocata in quiescenza la dipendente comunale Mazzotta Caterina;
- Con delibera di G.C.n. 15 del 21.02.2019 è stato deliberato il collocamento a riposo del dipendente comunale Carmelo Michienzi con diritto alla pensione anticipata "quota 100" con decorrenza dal 01-09-2019;
- Con delibera di G.C.n. 16 del 21.02.2019 è stato deliberato il collocamento a riposo del dipendente comunale de Lorenzo Vincenzo con diritto alla pensione anticipata "quota 100" con decorrenza dal 01-09-2019;
- Con delibera di G.C.n. 22 in data odierna 07.03.2019 è stato deliberato il collocamento a riposo del dipendente comunale Gregorace Francesco per raggiunti limiti di età con decorrenza dal 01.08.2019;
- la dotazione dell'Ente risulta per le suddette ragioni sotto dimensionata rispetto alle reali esigenze, non garantendo lo svolgimento efficace ed efficiente dei servizi comunali;
- per garantire lo svolgimento dei servizi demografici occorre aumentare le ore lavorative dell'Istruttore Amministrativo Luigi Settino, Categoria C, posizione economica C1, a tempo indeterminato e part time, incrementando l'orario di lavoro da 12 a 24 ore settimanali.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 nelle Amministrazioni Pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione della finalità di buon andamento ed efficienza della pubblica amministrazione, previa verifica degli effettivi fabbisogni e consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative poiché una corretta determinazione costituisce il presupposto necessario per un'efficace politica del personale e deve essere coerente con la programmazione triennale ed annuale del fabbisogno del personale e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale;

VISTI gli artt. 89 e 98 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che riconoscono l'autonomia regolamentare degli enti in materia di dotazioni organiche e loro consistenza complessiva e vincolano gli organi di vertice delle amministrazioni *"alla programmazione triennale del fabbisogno del personale comprensivo di tutte le unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale"*;

PRESO ATTO che il legislatore nazionale, in un'ottica di contenimento della spesa di personale degli enti locali, ha introdotto obblighi di rideterminazione delle dotazioni organiche diretti a ridurre il divario tra le dotazioni organiche vigenti e il personale in servizio ed in particolare, l'art. 1 c. 93 della L. 311/2004 ha stabilito che le disposizioni relative alla riduzione della spesa delle dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo *"costituiscono principi e norme di indirizzo"* per le autonomie locali che *"operano la riduzione delle rispettive dotazioni organiche secondo l'ambito di applicazione da definire con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al c. 98"*;

VISTO il D.P.C.M. del 15/02/2006 il quale chiarisce che *"le modalità di rideterminazione devono essere finalizzate alla riduzione del divario esistente tra la dotazione e personale in servizio. Le amministrazioni, nell'effettuare la predetta rideterminazioni non possono comunque operare incrementi alle dotazioni vigenti"* (art. 2, c. 2);

CONSTATATA la progressiva riduzione della spesa del personale;

VISTA la legge 27 dicembre 2006 n. 296, che prevede all'art. 1, comma 557 che le autonomie regionali e locali sottoposte al patto di stabilità interno concorrono al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica fissati nelle legge stessa ai commi da 655 a 695 assicurando la riduzione della spesa di personale e garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative, stabilendo i seguenti principi:

a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;

VISTO l'art. 14, comma 7, del D.L. n. 78/2010, che ha sostituito le disposizioni dell'art. 1, comma 557 della legge 296/2006 e successive modificazioni;

VISTA la modifica all'art. 1, comma 557 della Legge 296/2006, effettuata con il D.L. n. 90/2014, che ha introdotto il comma 557quater secondo cui il contenimento delle spese si personale, ai fini del fabbisogno di personale, deve essere riferito al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, quindi 2011-2013;

DATO ATTO del rispetto della riduzione di spesa rispetto alla media del triennio;

VISTO l'art. 76, comma 4 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 133/2008 e s.m.i. che dispone che in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto e che è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della suddetta disposizione;

DATO ATTO che lo stesso divieto si applica, in base alle previsioni dell'art. 14, comma 7 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, anche in caso di mancato rispetto della riduzione della spesa di personale;

PRESO ATTO altresì che l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs n. 267/2000 Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni;

PRESO ATTO che, per quanto riguarda le assunzioni obbligatorie, il Servizio personale ha accertato che questa Amministrazione non è tenuta ad assumere lavoratori disabili o appartenenti alle categorie protette, secondo gli obblighi stabiliti dagli articoli 3 e 18 della L. 12 marzo 1999, n. 68;

PRESO ATTO delle relazioni dei Responsabili dei servizi sulla verifica dell'insussistenza di eccedenze di personale e dato atto dell'assenza di situazioni di soprannumero e di eccedenza di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione;

RICHIAMATA la Legge 7/4/2014 n. 56 in materia di riassetto e di riordino delle funzioni delle Province e delle Città Metropolitane (entrambi definiti Enti di area vasta), che prevede la graduale attuazione dei processi di mobilità del personale;

VISTA la legge di stabilità n. 190 del 23/12/2014, in vigore dal 1/1/2015, la quale, in relazione alla definizione dei piani di riassetto organizzativo degli Enti di area vasta da effettuarsi entro il 1° marzo 2015 e della formazione degli elenchi del personale di detti enti che rimangono a questi assegnati e di quelli invece in esubero destinati ai processi di mobilità, da effettuarsi entro il 31/3/2015, all'art. 1, comma 424, così recita:

"Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle;

VISTO l'articolo 1, comma 234, della Legge n. 208/2015 che prevede "per le Amministrazioni Pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell'articolo 1 della Legge n. 190/2014, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. Per le amministrazioni di cui al citato comma 424 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014, il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale "Mobilità.gov", a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 227 del 30/09/2015";

PRESO ATTO della nota della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Dipartimento della funzione pubblica- Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico- Servizio per le assunzioni e la mobilità- del 13/12/2016 n. 66110 con la quale si è proceduto al ripristino delle ordinarie facoltà assunzionali per tutte le categorie di personale per la Regione Calabria;

DATO ATTO che per le regioni per le quali sono ripristinate le ordinarie facoltà di assunzione per tutte le categorie di personale e per gli enti locali che insistono sul loro territorio:

- le ordinarie facoltà di assunzione di personale riferite alle annualità 2015 e 2016 e alle annualità anteriori al 2015, nel rispetto della normativa vigente, sono ripristinate nel limite delle risorse disponibili con decorrenze coerenti con le note di sbocco delle assunzioni;
- le assunzioni a tempo determinato e la mobilità potranno svolgersi rispettando le limitazioni finanziarie e ordinamentali previste dalla normativa vigente;

VISTA la circolare del Ministero per gli Affari Regionali e le Autonomie, n. 1 del 29/01/2015 con cui si dettano linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle Province e delle Città Metropolitane, in relazione all'art. 1, commi da 418 a 430, della Legge 23/12/2014 n. 190;

RICHIAMATO l'art 3, comma 5, del D.L. 90 del 24 giugno 2014, con le modifiche di cui alla Legge 6 agosto 2015, n. 125, che prevede che, fatto salvo il rispetto delle condizioni normative sopra citate, gli Enti Locali possono procedere per gli anni 2015 e 2016, nell'ambito delle procedure di ricollocamento del personale degli enti di area vasta, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite rispettivamente del 60% e dell'80% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, precisando che "è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente";

VISTO altresì l'art. 1, comma 228 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 ("legge di stabilità per il 2016"), il quale prevede che *"le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente"*;

RITENUTO di adeguare la propria azione amministrativa in materia di programmazione delle assunzioni in coerenza con quanto previsto dalle leggi di stabilità n. 190/2014 e in ultimo la n. 208/2015;

PRESO ATTO dell'orientamento dottrinale espresso in sede nomofilattica dalla Corte dei Conti, in base alla quale per le *"cessazioni dell'anno precedente"* può essere *"interpretato estensivamente, così da consentire agli enti locali di coprire mediante nuove assunzioni....tutte le vacanze complessivamente verificatesi a partire dall'entrata in vigore della norma limitatrice, non ancora percentualmente coperte alla data di riferimento"* (Corte Conti Calabria, deliberazione n. 22/2012) ed un'interpretazione diversa della norma *"significherebbe nella sostanza imporre un vincolo all'autonomia organizzativa degli enti 'sine ratione', disancorato dalla necessaria 'relatio' alla più generale politica di contenimento della spesa, e nel contempo, per ciò stesso, irragionevolmente lesivo dell'autonomia organizzativa degli enti territoriali"* (v. anche Sezione Controllo della Puglia che, nella deliberazione n. 2/2012, Sezione Lombardia n. 167/PAR/2011), orientamento ribadito secondo cui l'ente locale può *"utilizzare negli anni successivi le quote di turn over non utilizzate negli anni precedenti"* (Corte Conti Lombardia, pareri 260/2012 e 451/2012, Veneto, n. 488/2012);

VISTE:

- la deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 12.01.2017 avente ad oggetto "Fabbisogno del personale. Programmazione delle assunzioni per il triennio 2017-2019, con la quale si approvava, in coerenza con i vincoli imposti dalla normativa vigente, la programmazione del fabbisogno del personale 2017-2019;

- la deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 13.03.2017 di conferma del suddetto provvedimento;

- la propria deliberazione della Giunta comunale n. 5/2018 con la quale è stato predisposto il Piano triennale delle Azioni Positive (P.A.P.) 2018/2020;

- la deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 22/01/2018 con la quale codesto Ente ha approvato il programma triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2018/2020;

- la deliberazione della Giunta comunale n. 70 del 07/06/2018 con la quale codesto Ente ha modificato il programma triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2018/2020;

CONSIDERATO quanto previsto dall'art. 9, comma 2 bis del D.L. 78/2010, secondo cui i Fondi risorse decentrate del Comparto e della Dirigenza a decorrere dal 01/01/2010 e fino al 31/12/2014 non potevano essere superiori all'importo fissato nell'anno 2010 e dovevano essere ridotti in proporzione alla cessazione del personale, e che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio devono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo;

VISTO altresì l'art. 1 comma 236 della Legge 208/2015 il quale prevede che *"nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è,*

comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”.

VISTO il D.Lgs 15/06/2015 n. 81 in materia di rapporti di lavoro a tempo determinato;

CONSIDERATO che l'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito in L. 122/2010 e s.m.i., relativamente alle assunzioni flessibili, applicabile a partire dal 2012 anche alle autonomie locali come norma di principio, prevede che tali assunzioni possano essere fatte nel limite del 50% della spesa sostenuta per l'anno 2009 per le stesse finalità;

CONSIDERATO altresì che, per l'incidenza della spesa prevista dal piano sul bilancio annuale e soprattutto sui futuri esercizi e per il fatto che la rilevazione dei fabbisogni ha comunque una valenza pluriennale, l'Amministrazione procederà annualmente ad un aggiornamento del piano tenendo conto delle oggettive necessità verificatesi in seguito a cessazioni di personale al momento non prevedibili;

CONSIDERATO opportuno effettuare le presente programmazione, tenuto conto dell'elevato numero di uscite avvenute negli anni precedenti e che si prevedono in corso d'anno;

RICHIAMATO l'art. 19, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone che, a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'art. 2 del D.Lgs. 267/2000 accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa;

TENUTO CONTO delle cessazioni verificatesi nel 2016, 2017, 2018 e quelle previste nel periodo 2019/2021;

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di Revisione;

DATO ATTO che il costo del personale è pari ad € 1.217.542,46 per l'anno 2018;

PRESO ATTO che la presente programmazione del fabbisogno di personale sarà oggetto di comunicazione alla Rappresentanza Sindacale Unitaria (R.S.U.) dell'Ente ed alle Organizzazioni Sindacali;

RITENUTO pertanto di approvare il piano occupazionale per il triennio 2019/2021;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante;

Con voti unanimi palesemente resi;

DELIBERA

1) Di approvare, per le motivazioni in premessa esplicitate, in coerenza con i vincoli imposti dalla normativa vigente, la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2019-2021 nelle riferibilità appresso indicate:

PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONALE 2019:

- n. 1 Istruttore amministrativo part time categoria C, a 24 ore a tempo indeterminato;
- n. 1 Istruttore finanziario part time, categoria C, a 18 ore a tempo indeterminato;
- n. 1 Istruttore direttivo Tecnico part time, categoria D a 12 ore, a tempo indeterminato;
- n. 1 Istruttore direttivo Finanziario part time, categoria D, a 12 ore a tempo indeterminato;
- n. 7 autisti, categoria B, posizione economica B3, part time (18 ore settimanali) per 4 mesi;
- n. 1 posto di Agente Polizia Locale, Categoria C, posizione economica C1, part time (18 ore settimanali);

PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONALE 2020:

- n. 7 autisti, categoria B, posizione economica B3, part time (18 ore settimanali);
- n. 1 posto di Agente Polizia Locale, Categoria C, posizione economica C1, part time (18 ore settimanali);
- n. 1 Istruttore direttivo Tributi part time, categoria D, a 12 ore a tempo indeterminato;
- n. 1 Istruttore tecnico part time, categoria C, a 18 ore a tempo indeterminato;
- n. 1 Istruttore amministrativo part time, categoria C, a 18 ore a tempo indeterminato;
- n. 1 Istruttore amministrativo part time, categoria C, a 18 ore a tempo indeterminato;

PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONALE 2021:

- copertura dei posti eventualmente vacanti a seguito di cessazioni dal servizio;

2) Di prendere atto che le eventuali assunzioni saranno attivate solo nella sussistenza all'attualità dei relativi presupposti e nel rispetto della normativa vigente;

3) Di demandare al Responsabile del Personale l'attuazione della presente delibera;

4) Di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" e di trasmettere copia del presente atto alle Organizzazioni Sindacali ed alle Rappresentanze Sindacali Unitarie (R.S.U.);

5) Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma, dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.